



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 3 del mese di gennaio dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 5 del 03/01/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON ATS INSUBRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CENTRALINO E PORTINERIA PER IL TRIENNIO 2025-27 (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 158.829,93 - IMPORTO COMPLESSIVO RICAVI EURO 113.823,72).



OGGETTO: CONVENZIONE CON ATS INSUBRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CENTRALINO E PORTINERIA PER IL TRIENNIO 2025-27 (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 158.829,93 - IMPORTO COMPLESSIVO RICAVI EURO 113.823,72).

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 876 in data 19/12/2024 della S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

visti:

- l'art. 15, c.1 della L. 241/1990, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, c.3 della L. 449/1997, che consente alle pubbliche amministrazioni di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

richiamata la DGR n. XI/7013/2022 "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR", che definisce e promuove le regole per la stipula di convenzioni tra Enti pubblici del SSR per favorire l'elaborazione di progetti sperimentali volti alla condivisione e ottimizzazione delle risorse umane;

premesso che con le determinazioni dirigenziali n. 1173 del 14.9.2022, n. 771 del 19.5.2023 e n. 151 del 31.1.2024, venivano stipulate le convenzioni con ATS Insubria per la regolamentazione delle attività di centralino e portineria, atte a disciplinare i rapporti tra ATS Insubria e ASST Sette Laghi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di Centralino Diurno, Centralino Notturno e Servizio Portineria Diurna presso il Presidio di Varese, Via O. Rossi n. 9, rese dal personale di ATS



Insubria e di ASST Sette Laghi in termini di risorse impiegate, percentuali di utilizzo e ripartizione dei costi per gli anni 2022, 2023 e 2024;

vista la nota prot. n. 86271 del 6.11.2024, con la quale ATS Insubria chiede la stipula di una nuova convenzione per l'attività in parola, per il triennio 2025-2027, in vista della scadenza della convenzione in essere prevista per il 31.12.2024;

dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, con nota e-mail agli atti di questo ufficio, in data 2.12.2024 confermava la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione in essere con ATS Insubria, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività in parola;

vista la nota e-mail del 4.12.2024, agli atti d'ufficio, con la quale il Direttore Amministrativo esprime parere favorevole alla suddetta richiesta;

visto lo schema di testo convenzionale predisposto in collaborazione con ATS Insubria, Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede, per il triennio 2025-2027, una ripartizione dei costi alla luce dell'analisi delle attività svolte, del numero di operatori, della percentuale di superficie occupata da Uffici/Servizi dell'ASST Sette Laghi e del numero delle linee telefoniche utilizzate da ASST Sette Laghi e derivate dalla centrale telefonica installata presso la sede di Via O. Rossi n. 9 – Varese, così come di seguito specificato:

	Costo an- nuo opera- tori	% ATS Insubria	Costo an- nuo ATS Insubria	% ASST Sette Laghi	Costo an- nuo ASST Sette Laghi
Centralino diurno inter- no (reso da ATS Insubria)	€ 68.797,02	73,73%	€ 50.726,92	26,27%	€ 18.070,10
Centralino diurno sabato, domenica e festivi infra- settimanali (reso da ASST Sette Laghi)	€ 17.058,28	73,73%	€ 12.577,78	26,27%	€ 4.480,50
Centralino notturno in- terno (reso da ASST Sette Laghi)	€ 34.398,51	73,73%	€ 25,363,46	26,27%	€ 9.035,05



Portineria diurna (reso da ATS Insubria)	€ 68.797,02	49,31%	€ 33.923,81	50,69%	€ 34.873,21
---	-------------	--------	-------------	--------	-------------

precisato che, per le prestazioni rese nel triennio 2025-27:

- ASST Sette Laghi riconoscerà ad ATS Insubria l'importo complessivo annuo di € 52.943,31 per il conto di bilancio degli anni 2025, 2026, 2027 come di seguito specificato: € 18.070,10 per il servizio di centralino diurno, e € 34.873,21 per il servizio di portineria diurna;
- ATS Insubria riconoscerà ad ASST Sette Laghi l'importo complessivo annuo di € 37.941,24 come di seguito specificato: € 12.577,78 per il servizio di centralino diurno sabato, domenica e festivi infrasettimanali, e € 25.363,46 per il servizio notturno;

visto altresì l'accordo di contitolarità in materia di trattamento dei dati personali (All.2, all. Y, all. Z);

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di stipulare con ATS Insubria la convenzione per la regolamentazione delle attività di centralino e portineria, alle condizioni economiche ed organizzative sopra indicate e meglio specificate nell'Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità per il triennio 2025-2027;

specificato che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;



acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di stipulare con ATS Insubria la convenzione per la regolamentazione delle attività di centralino e portineria, alle condizioni economiche ed organizzative specificate nell'Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità per il triennio 2025-2027;
2. di specificare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
3. di stabilire che i costi derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 158.829,93, (di cui Euro 52.943,31 relativi all'anno 2025, Euro 52.943,31 relativi all'anno 2026 e Euro 52.943,31 relativi all'anno 2027), quale rimborso di ASST Sette Laghi ad ATS Insubria per le attività di centralino diurno e portineria diurna rese a favore di questa ASST siano imputati al conto 4105210000 "Altri servizi non sanitari da ASL/AO/Fondazioni Regione" del bilancio d'esercizio di riferimento;
4. di stabilire che i ricavi derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 113.823,72, (di cui Euro 37.941,24 relativi all'anno 2025, Euro 37.941,24 relativi all'anno 2026 e Euro 37.941,24 relativi all'anno 2027) quale rimborso di ATS Insubria ad ASST Sette Laghi per le attività di centralino diurno sabato, domenica e festivi infrasettimanali e centralino notturno rese a favore di ATS Insubria siano introitati al conto 5002060000 "Altri conc. recuperi e rimb. per attività tipiche da parte di ASL/AO/Fondazioni della Regione", del bilancio d'esercizio di riferimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Amministrativa, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Gestione Acquisti, Affari Generali e Legali;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 876 DEL 19/12/2024

S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: CONVENZIONE CON ATS INSUBRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CENTRALINO E PORTINERIA PER IL TRIENNIO 2025-27 (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 158.829,93 - IMPORTO COMPLESSIVO RICAVI EURO 113.823,72).

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo (euro)
2025	4105210000	1250	52.943,31
2026	4105210000	1250	52.943,31
2027	4105210000	1250	52.943,31

Altro: Anno 2025 €37.941,24 conto 5002060000 "Altri conc. recuperi e rimb. per attività tipiche da parte di ASL/AO/Fondazioni della regione.

Anno 2026 €37.941,24 conto 5002060000 "Altri conc. recuperi e rimb. per attività tipiche da parte di ASL/AO/Fondazioni della regione.

Anno 2027 €37.941,24 conto 5002060000 "Altri conc. recuperi e rimb. per attività tipiche da parte di ASL/AO/Fondazioni della regione.

**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI
CENTRALINO E PORTINERIA.**

LE PARTI:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale;

E

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria di Varese, Via O. Rossi n. 9, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.ats-insubria.it, P. IVA n. 03510140126, di seguito nominata ATS, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia;

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 della L.R. 30 settembre 2009, n. 33, così come emendato dalla L.R. n. 23/2015, prevede che *“sono istituite le agenzie di tutela della salute denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente legge”*, enti dotati di *“personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”*, a cui il legislatore attribuisce una serie di compiti in parte già assolti dalle ASL istituite ai sensi della L.R. n. 31/1997;
- l'art. 7 della citata L.R. n. 33/2009, così come emendato dalla L.R. n. 23/2015, prevede che *“sono state istituite le aziende socio sanitarie territoriali, come da allegato 1”*, enti dotati di *“personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”*, che *“concorrono con tutti gli altri soggetti*

erogatori del sistema, di diritto pubblico e privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona", funzioni già svolte dalle AA.OO. ed in parte dalle ASL;

- per effetto delle disposizioni normative soprarichiamate, sono stati costituiti i seguenti enti:
 - con D.G.R. n. X/4465 del 10 dicembre 2015, la ATS dell'Insubria, derivante dalla fusione, per unione con scorporo di beni verso aziende esistenti al 1° gennaio 2016, della ASL della Provincia di Varese con parte di quella della Provincia di Como;
 - con D.G.R. X/4481 del 10/12/2015, la ASST Sette Laghi, originata dalla Azienda Ospedaliera di Circolo e Fondazione Macchi con conferimento derivante da scissione di terzi;
- per effetto della costituzione dell'ATS dell'Insubria sono state valutate diverse soluzioni tecniche per il raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzare la funzione di Centralino e Portineria per le sedi territoriali di Varese e Como;
- presso la sede di ATS in Via O. Rossi n. 9 a Varese, i servizi di Centralino Diurno ed il servizio di Portineria sono resi da personale dipendente dell'ATS a favore anche dell'ASST e dell'Università degli Studi dell'Insubria, che usufruiscono di tali servizi a supporto delle attività proprie storicamente svolte presso la medesima sede. I servizi di Centralino Notturmo, a favore dell'ATS dal 01/07/2017, e di Centralino Diurno il sabato, domenica e festivi infrasettimanali a favore dell'ATS dal 22/05/2021, sono svolti da personale dipendente dell'ASST presso la sede della stessa;
- per gli anni dal 2021 al 2024 sono state attivate apposite convenzioni per la regolamentazione delle attività di centralino e portineria, atte a disciplinare i rapporti tra ATS dell'Insubria ed ASST dei Sette Laghi e per garantire lo svolgimento delle attività di

Centralino Diurno, Centralino Notturno e Servizio Portineria diurna presso il presidio di Via O. Rossi n. 9 a Varese, rese da personale ATS e da personale ASST, in termini di risorse impiegate, percentuali di utilizzo e ripartizione dei costi;

- la convenzione sottoscritta dalle parti per l'anno 2024 scade il 31/12/2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina la regolamentazione dei rapporti tra ASST e ATS per garantire lo svolgimento delle attività di Centralino Diurno, Centralino Notturno e Servizio Portineria diurna presso il presidio di Via O. Rossi n. 9 a Varese, secondo le modalità operative indicate nei successivi articoli 2, 3 e 4, rese da personale ATS e da personale ASST, in termini di risorse impiegate, percentuale di utilizzo e ripartizione dei costi.

ART. 2 – Centralino Diurno

L'ATS ha attivo il Centralino Diurno unificato delle sedi di Como e Varese, gestito da proprio personale dipendente, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Il servizio viene reso a favore anche dell'ASST che, ad oggi, usufruisce delle linee derivate dalla centrale telefonica installata presso la sede di Via Rossi n. 9 – Varese.

Il costo annuo è quantificato come segue:

	costo annuo operatori	% ATS	costo annuo ATS	% ASST	costo annuo ASST
centralino diurno (interno)	€68.797,02	73,73%	€50.726,92	26,27%	€18.070,10

Il costo annuo degli operatori è determinato sulla base del costo del personale (al netto di ogni indennità) rapportato al numero di operatori dell'ATS che svolgono il servizio di Centralino Diurno presso la sede di Varese (due) con riferimento al livello contrattuale rivestito (B); la

suddivisione in percentuale di tale costo è rapportata all'attuale numero di linee interne transitanti sulla centrale telefonica della sede di Varese dell'ATS con ritorno al Centralino in caso di mancata risposta, così suddivise: n. 233 interni ATS Insubria e n.83 interni ASST Sette Laghi.

ART. 3 - Centralino Diurno sabato, domenica e festivi infrasettimanali

L'ASST assicura, nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali, il Centralino Diurno, gestito da proprio personale dipendente, dalle 7:00 alle 21:00 anche per conto di ATS.

Il costo annuo è quantificato come segue:

	costo operatore	% ATS	costo annuo ATS	% ASST	costo annuo ASST
centralino diurno sabato, domenica e festivi infrasettimanali (ca.121 gg)	€ 17.058,28	73,73%	€ 12.577,78	26,27%	€ 4.480,50

Il costo annuo degli operatori è determinato sulla base del costo del personale (al netto di ogni indennità) rapportato al numero di operatori dell'ASST (un terzo) che svolgono il Servizio di Centralino Diurno sabato, domenica e festivi infrasettimanali presso la sede di Varese con riferimento al livello contrattuale rivestito (costo livello B): la suddivisione in percentuale di tale costo è rapportata all'attuale numero di linee interne transitanti sulla centrale telefonica della sede di Varese dell'ATS con ritorno al Centralino in caso di mancata risposta, così suddivise: n. 233 interni ATS Insubria e n. 83 interni ASST Sette Laghi.

ART. 4 – Centralino Notturno

L'ASST assicura il Centralino Notturno gestito da proprio personale dipendente, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 sette giorni su sette. Il servizio viene reso anche a favore dell'ATS.

Il costo annuo è quantificato come segue:

	costo annuo operatori	% ATS	costo annuo ATS	% ASST	Costo annuo ASST
centralino notturno (interno)	€ 34.398,51	73,73%	€ 25.363,46	26,27%	€ 9.035,05

Il costo annuo degli operatori è determinato sulla base del costo (al netto di ogni indennità) rapportato al numero di operatori dell'ASST che svolgono il servizio di Centralino Notturmo (uno) con riferimento al livello contrattuale rivestito (costo livello B): la suddivisione in percentuale di tale costo è rapportata all'attuale numero di linee interne transanti sulla centrale telefonica della sede di Varese dell'ATS, con ritorno al Centralino in caso di mancata risposta così suddivise: n. 233 interni ATS Insubria e n. 83 interni ASST Sette Laghi.

ART. 5 – Portineria Diurna

L'ATS ha attivo, per la sede di Varese via O. Rossi 9, il servizio di Portineria, gestito da proprio personale dipendente dalle ore 7:00 alle ore 19:00 da Lunedì al Venerdì. Il servizio viene reso anche a favore dell'ASST.

I costi del personale dedicato al servizio sono da addebitare sulla base dei metri quadri occupati, come segue:

% metri quadri ATS: 49,31%

% metri quadri ASST: 50,69%

Il costo annuo è quantificato come segue:

	costo annuo operatori	% ATS	Costo annuo ATS	% ASST	Costo annuo ASST
portineria diurna	€ 68.797,02	49,31%	33.923,81	50,69%	€ 34.873,21

Il costo annuo degli operatori è determinato sulla base del costo del personale (al netto di ogni indennità) rapportato al numero di operatori che svolgono il Servizio di Portineria diurna (due)

con riferimento alla fascia oraria sopra indicata (1 operatore dalle ore 7:00 alle ore 14:00 ed 1 operatore dalle ore 14:00 alle ore 19:00).

ART. 6 - Durata

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027, fatta salva la possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni convenzionali, previo accordo scritto tra le parti, per analogo periodo o di durata superiore. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi mediante PEC. Nessuna pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto convenzionale.

ART. 7 – Rapporti economici

ASST riconoscerà ad ATS, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027, l'importo complessivo annuo di €52.943,31 come di seguito specificato:

- per il servizio di Centralino Diurno di cui al precedente art. 2, un importo pari a €18.070,10;
- per il servizio di Portineria Diurna di cui al precedente art. 5, un importo pari a €34.873,21;

ATS riconoscerà ad ASST l'importo complessivo di €37.941,24 come di seguito specificato:

- per il servizio di Centralino Diurno Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali di cui al precedente art. 3, un importo pari a € 12.577,78;
- per il servizio di Centralino Notturmo di cui all'art. 4 un importo complessivo pari a €25.363,46.

Si concorda altresì che gli importi sopra indicati sono soggetti a verifica che verrà effettuata

annualmente, prima della richiesta di rimborso, dagli uffici deputati dell'ASST e dell'ATS, con riguardo alle percentuali utilizzate per gli addebiti, metri quadri di superficie occupati e linee telefoniche, alle eventuali modifiche del personale impiegato ed agli emolumenti effettivamente corrisposti al personale.

ART. 8 – Coperture Assicurative

Le parti garantiscono, secondo competenza, idonee coperture assicurative, o altre analoghe misure, per danni arrecati a terzi (Polizza RCT) e/o subiti dal personale, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Le parti si fanno altresì carico degli adempimenti in materia di tutela della salute dei dipendenti sui luoghi di lavoro, ivi compresa la fornitura di dispositivi individuali di protezione richiesti.

ART. 9 – Misure di prevenzione

Le parti dichiarano di aver preso reciproca visione e di conoscere il contenuto dei seguenti atti:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dei codici di comportamento aziendali;
- le misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato sul sito web www.ats-insubria.it nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente;

e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

ART. 10 -Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione della presente Convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le Parti ed alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, nello svolgimento della presente convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno specifico Accordo di Contitolarità, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'accordo definisce nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito all'osservanza del GDPR.

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra –UE, si precisa che il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.

ART. 11- Imposta di bollo/Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo nella misura di Euro 48,00 a carico di ATS ed ASST ripartita in egual misura.

ART. 12 – Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione si cercherà

la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine il Foro di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

Varese,

ATS INSUBRIA
Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Gioia)

ASST SETTE LAGHI
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Micale)

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

La presente convenzione consta di n. 9 pagine , di 12 articoli e n.1 allegato.

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario	MODULO Modello di Accordo tipo in situazioni di Contitolarità ex art. 26 GDPR	Cod:MOD04IOG01PG37 Data: Rev.
---	---	--

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679
ATTIVITA' DI CENTRALINO DIURNO E NOTTURNO E PORTINERIA

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, C.F. / P.IVA n. 03510050127 con sede legale a Varese, Viale Borri n. 57, nella persona del Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata “*Contitolare*”,

E

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, C.F. / P.IVA n. 03510140126, nella persona del Dott. Salvatore Gioia, con sede legale a Varese in via Ottorino Rossi n. 9, di seguito denominata “*Contitolare*”,

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di “*Contitolari*” del trattamento (art. 26 GDPR);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti*

dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14» (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

Lo svolgimento delle attività di centralino diurno e notturno, al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione tra ASST dei Sette Laghi e ATS Insubria per la regolamentazione delle attività di Centralino e Portineria, comportano il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato “Regolamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento, ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2. La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- gestione del servizio di portineria e di centralino diurno e notturno;
- gestione dei dati del personale di ATS e ASST.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamenti	Gestione del servizio di portineria e di centralino diurno e notturno	Gestione dei dati del personale di ATS e ASST
Finalità del trattamento	Svolgimento delle attività di portineria e di centralino diurno e notturno per la gestione del rapporto con l'utenza.	Gestione congiunta dei dati del personale per lo svolgimento delle attività di portineria e di centralino diurno e notturno.
Tipologia di dati	Dati personali comuni.	Dati personali comuni (identificativi e di contatto); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rivelare lo stato di salute).

Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.	Contitolarità.
Informativa da realizzare	Informativa Privacy – Gestione del servizio di portineria e di centralino diurno e notturno (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità – allegato Y).	Informativa Privacy – Personale (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità – allegato Z).
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato. Inoltre, l'informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare ed affissa presso i luoghi di accesso degli utenti.	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.	Ogni singolo Ente titolare del rapporto contrattuale con il dipendente.
Data Breach	Svolgimento dell'istruttoria per la valutazione del <i>data breach</i> da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante Notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.	Svolgimento dell'istruttoria per la valutazione del <i>data breach</i> da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante Notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

2.3. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss. mm. ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

2.4. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

2.5. L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con gli interessati, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza – anche dopo la fine del rapporto di lavoro – e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.

4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, ATS Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.

4.8. In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione di ASST dei Sette Laghi quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta a ASST dei Sette Laghi ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2. Anche in caso di sanzioni emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Diffusione accordo

7.1. Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la diffusione del presente accordo, in forma sintetica, attraverso l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, consultabili sull'homepage del sito web dell'Ente all'indirizzo <https://www.ats-insubria.it/privacy>.

Le Parti inoltre si impegnano a fornire copia di tale documento su richiesta dell'interessato.

8. Disposizioni conclusive

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non proseguibile il rapporto.

8.4. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di n. 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

8.5. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione in essere tra le Parti.

8.6. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.

8.7. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato Y - Informativa Privacy – Gestione del servizio di portineria e di centralino diurno e notturno.

Allegato Z – Informativa Privacy – Personale.

Varese, li

Contitolare del trattamento

ATS INSUBRIA
Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Gioia)

Contitolare del trattamento

ASST SETTE LAGHI
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Micale)

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Gestione del servizio di portineria e di centralino diurno e notturno

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria trattano i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria garantiscono che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali dell'Interessato (comuni identificativi appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016) sono trattati dai Contitolari del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario per adempiere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6.1.e e art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- gestione del servizio di portineria;
- gestione del servizio di centralino diurno e notturno;
- gestione del rapporto con l'utenza;

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato avviene presso le sedi e gli uffici dei Contitolari o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali dell'Interessato sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I dati personali dell'Interessato sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei dati personali dell'Interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I dati personali dell'Interessato sono conservati presso la sede aziendale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria. Qualora fosse necessario, i dati personali dell'Interessato possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria;
- collaboratori, dipendenti e consulenti dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi gli Autorizzati al trattamento nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell'art 28 del Regolamento 679/2016/UE, che agiscono per conto dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;
- soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi nei modi e per le finalità sopra illustrate.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali dell'Interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede aziendale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, in via O.Rossi n. 9 21100 Varese; PEC: protocollo@pec.ats-insubria.ite dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in Viale Borri n. 57, 21100, Varese; PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

6. Data ProtectionOfficer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

I Data ProtectionOfficer/Responsabili della Protezione dei dati individuati dagli Enti sono i seguenti soggetti:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Luigi Recupero
Liguria Digitale Spa - Lta Srl (Raggruppamento Temporaneo di Imprese)	02994540108 14243311009	Via Melen 77 Via Della Conciliazione 10	16152 00193	Genova Roma	Maurizio Pastore

I Data ProtectionOfficer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

Contitolare	Via/Piazza	CAP	Comune
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	Via O.Rossi, n.9	21100	Varese
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi	Viale Borri n. 57	21100	Varese

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data ProtectionOfficer possono essere contattati utilizzando i seguenti recapiti:

Contitolari	PEC/Mail
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	protocollo@pec.ats-insubria.it
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi	protocollo@pec.asst-settelaghi.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari dichiarano che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dai rispettivi massimari di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento ex art. 21 Reg. 679/2016.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

L'Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

10. Accordo di Contitolarità (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)

I contenuti dell'accordo di Contitolarità sono messi a disposizione degli Interessati che potranno contattare le Parti ai recapiti indicati al punto 6.

**INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati - Personale**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria trattano i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria garantiscono che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali dell'Interessato (comuni identificativi ed appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016) sono trattati dai Contitolari del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto cui l'Interessato è parte (art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6.1.e e art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche, nei database informatici aziendali;
- gestione congiunta dei dati del personale per lo svolgimento delle attività di centralino diurno e notturno;

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato avviene presso le sedi e gli uffici dei Contitolari o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali dell'Interessato sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I dati personali dell'Interessato sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei dati personali dell'Interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di operare all'interno del portale web vaccinazioni. I dati personali dell'Interessato sono conservati presso la sede dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria. Qualora fosse necessario, i dati personali dell'Interessato possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti dei Contitolari del trattamento, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dei Contitolari del trattamento nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- uffici postali, spedizionieri e corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali dell'Interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in Viale Borri n. 57, 21100, Varese; PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it e dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, in via O. Rossi n. 9 21100 Varese; PEC: protocollo@pec.ats-insubria.it.

6. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

I Data Protection Officer/Responsabili della Protezione dei dati individuati dagli Enti sono i seguenti soggetti:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Luigi Recupero
Liguria Digitale Spa - Lta Srl (Raggruppamento Temporaneo di Imprese)	02994540108	Via Melen 77	16152	Genova	Maurizio Pastore
	14243311009	Via Della Conciliazione 10	00193	Roma	

I Data Protection Officer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

Contitolare	Via/Piazza	CAP	Comune
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	Via O. Rossi n.9	21100	Varese
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi	Viale Borri n. 57	21100	Varese

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data Protection Officer possono essere contattati utilizzando i seguenti recapiti:

Contitolari	PEC/Mail
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	protocollo@pec.ats-insubria.it
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi	protocollo@pec.asst-settelaghi.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari dichiarano che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dai rispettivi massimari di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2 Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento ex art. 21 Reg. 679/2016.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

L'Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

10. Accordo di Contitolarità (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)

I contenuti dell'accordo di Contitolarità sono messi a disposizione degli Interessati che potranno contattare le Parti ai recapiti indicati al punto 6.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

dichiara di aver ricevuto e preso atto dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation".

Luogo e data

Firma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 5 del 03/01/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON ATS INSUBRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CENTRALINO E PORTINERIA PER IL TRIENNIO 2025-27 (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 158.829,93 - IMPORTO COMPLESSIVO RICAVI EURO 113.823,72).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 03/01/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Cortellari Livia - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

De Filippo Marialaura - Direttore S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Forlini Sandro - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Cortellari Livia